Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 7 maggio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287.
Riordinamento dei giudizi di Assise.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.
Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

Art. 1.
(*Istituzione delle Corti di assise*).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Art. 2.
(*Istituzione delle Corti di assise di appello*).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

Art. 3.
(*Composizione delle Corti di assise*).

La Corte di assise è composta:

a) di un consigliere di Corte di appello che la presiede;

b) di un giudice;

c) di sei giudici popolari.

Art. 4.
(*Composizione delle Corti di assise di appello*).

La Corte di assise di appello è composta:

a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede;

b) di un consigliere di Corte di appello;

c) di sei giudici popolari.

Art. 5.
(*Carattere unitario del Collegio giudicante*).

Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 6.
(*Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari*).

Il Governo è delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e la loro circoscrizione potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

Art. 7.
(*Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello*).

La Corte d'assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal primo presidente della Corte di appello del distretto, nella sede stabilita col decreto previsto nell'articolo precedente.

Lo stesso primo presidente può ordinare con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.

Art. 8.
(*Nomina dei magistrati delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello*).

Il presidente e gli altri magistrati che compongono le Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Corti di assise o più Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello.

Con lo stesso decreto sono nominati altresì un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte di assise o Corte d'assise di appello.

Quando anche i magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.

Art. 9.
(*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise*).

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10.
(*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello*).

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11.
(*Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare*).

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispetti-

vamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Art. 12.

(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CAPO II.

Procedimento per la scelta dei giudici popolari.

Art. 13.

(Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari).

In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.

Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore.

Art. 14.

(Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).

Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Art. 15.

(Accertamenti della Commissione comunale).

Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.

Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

Art. 16.

(Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate).

Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati.

La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;

b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.

Art. 17

(Pubblicazione degli elenchi e reclami).

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura.

Art. 18.

(Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello).

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto.

Art. 19.

(Pubblicazione degli albi e reclami).

Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Nel termine di cui al 2° comma dell'art. 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

Art. 20.

(Decisioni della Corte di appello Ricorso in cassazione).

La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.

La sentenza è comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di una Corte di assise, del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa. Il presidente, qualora, occorra, rettifica gli albi in conformità alla decisione.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degl'interessati e del pubblico ministero. Il ricorso è deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso.

Art. 21.

(Aggiornamento degli albi).

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalità in esse stabiliti.

Art. 22.

(Liste generali dei giudici popolari).

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello forma la lista generale dei giudici popolari per le Corti di assise di appello, comunicandola immediatamente ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo da questa lista i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.

Art. 23.

(Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari).

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Art. 24.

(Imbussolamento delle schede).

Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei Comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma.

Il primo presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise di appello della lista generale residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Ove le assise abbiano a tenersi in più Comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i comuni nei quali sono convocate le assise.

Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Capo III.
Costituzione della Corte di assise e della Corte di assise di appello.

Art. 25.
(*Giudici popolari della sessione*).

Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Art. 26.
(*Formazione del collegio*).

Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti in numero non superiore a cinque, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 27.
(*Giudici popolari supplenti*).

Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 28.
(*Operazioni finali*).

Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva.

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Art. 29.
(*Cause di dispensa dall'ufficio*).

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;

b) i membri del Parlamento;

c) i Commissari delle regioni;

d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;

e) i prefetti delle provincie.

Art. 30.
(*Giuramento*).

Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serietà in questo procedimento prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinchè la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

Art. 31.
(*Incompatibilità, astensione e ricusazione*).

Rispetto ai giudici popolari, si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale.

Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello.

Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il primo presidente della Corte di appello.

Art. 32.

(Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio).

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.

A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente della Corte di assise di appello, al termine di ciascuna sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al primo presidente della Corte di appello, i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: « Giudici popolari che hanno prestato servizio ».

Art. 33.

(Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).

Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.

Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovarsi nelle condizioni prevedute dall'art. 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione.

In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilandosi processo verbale delle eseguite operazioni.

Art. 34.

(Sanzioni per omessa presentazione).

Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 35.

(Indebita manifestazione del convincimento).

Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunziata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.

Art. 36.

(Indennità dei giudici popolari).

Ai giudici popolari spetta una indennità di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire tremila ove questa coincidenza non sussista.

Ai giudici popolari che prestano servizio nelle Corti di assise o nelle Corti di assise di appello fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado VI o per i Consiglieri di Corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Capo IV

Norme di procedura.

Art. 37

(Competenza della Corte di assise).

L'art. 29 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale.

Appartiene altresì alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone ».

Art. 38.

(Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado).

Quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a « giudice di competenza superiore » o a « giudice superiore », la Corte di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado.

Art. 39.

(Norme regolatrici del procedimento).

Per i procedimenti di competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 40.

(Giudizio).

Nel giudizio di primo grado e nei relativi incidenti di esecuzione, la Corte di assise e il presidente di essa, il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, il presidente e il cancelliere del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello, al primo presidente e al cancelliere della Corte di appello.

Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione, salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello è sostituito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Corte di assise competente.

Nei casi nei quali la Corte di assise o la Corte di assise di appello può delegare il compimento di un atto processuale, ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è, di regola, compilata dal presidente o dell'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere.

Art. 41.

(Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria).

Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale è modificato come segue:

« Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il Tribunale, o la Corte ».

Art. 42.

(Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero).

L'art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie ».

Art. 43.

(Requisitorie del pubblico ministero).

L'art. 371 del Codice di procedura penale è abrogato.

Art. 44.

(Sentenza di rinvio a giudizio).

L'art. 374 del Codice di procedura penale è così modificato:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

Art. 45.

(Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise).

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale e vengono depositati nella cancelleria della Corte d'assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio.

Art. 46.

(Convocazione della Corte di assise di appello).

Quando è proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'art. 208 del Codice di procedura penale o, se appellante è l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

Art. 47.

(Annullamento di sentenze con rinvio).

Il n. 2 dell'art. 543 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2° se è annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise di appello, ad una altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le più vicine ».

Art. 48.

(Traduzione dell'imputato. Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).

L'art. 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è così modificato:

« Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il pubblico ministero,

dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarrà durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi.

« Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o della Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio ».

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 49.

(Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione).

Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro un anno dalla data della pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 50.

(Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).

Se alla data di entrata in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia già presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se è necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi è stata già sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione è fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione già emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.

Art. 51.

(Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello)

Fino a quando non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge, la Corte di assise è composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di sei giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.

In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del Distretto, designata con decreto del primo presidente della Corte di appello, assume nella attuale sua composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del Distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'art. 4, lettere *a*) e *b*), della presente legge. I giudici popolari devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge e le sostituzioni eventualmente necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Art. 52.

(Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).

Quando per effetto della presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.

Art. 53.

(Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge).

Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

Se, alla data della pubblicazione della presente legge, pende contro la sentenza della Corte di assise ricorso per Cassazione è concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello.

Nel caso di ricorso di più imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, la Corte di cassazione decide preventivamente, per coloro che non hanno fatto richiesta di conversione, il ricorso di sua competenza, a norma del Codice di procedura penale, e, ove concorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'art. 203 del Codice di procedura penale, regola per tutti l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni.

In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo alla Corte di assise di appello competente a conoscere del gravame degli imputati indicati nel comma precedente, e la Corte decide con un'unica sentenza nei riguardi di tutti gli imputati.

L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in camera di consiglio.

Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

Art. 54.

(Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo).

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'art. 134 del Codice procedura penale.

L'imputato che sia detenuto può fare la dichiarazione nelle carceri o nel luogo di pena in cui si trova.

Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di

conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi.

La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti, devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione.

Art. 55.

(Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.

Art. 56.

(Disposizione finale).

Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 aprile 1951, n. 288.

Modificazioni all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a complessive lire 10 miliardi.

Art. 2.

L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per interventi eccezionali a favore dei bilanci 1951 degli enti locali, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

La relativa erogazione avverrà con le norme di cui alla sopra citata legge.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo speciale iscritto al capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori.

La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci, indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico.

I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Emilia n. 18349/9 in data 20 dicembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Leoni Adolfo, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il geom. Astorri Astorre della stessa associazione sindacale interessata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Leoni Adolfo è sostituito con il geom. Astorri Astorre quale rappresentante dei coltivatori diretti nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1951

p. Il Ministro: RUBINACCI

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1951.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Carbocoke », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della « Carbocoke » Società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 16 settembre 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i possessori delle azioni della « Carbocoke » - Società anonima italiana importazione combustibili, dovranno presentarle sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario avv. Luciano Elmo, presso la sede della Società in Milano, via Fratelli Gabba n. 9.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Corriere della sera » di Milano.

Roma, addì 27 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

(1913)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1951.

Proroga dei poteri conferiti al liquidatore del disciolto Ente di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 agosto 1950, con il quale il dott. Alberto Micheletti è stato nominato liquidatore del disciolto Ente di assistenza sociale, già promosso dalla Confederazione sindacale lavoratori italiani;

Visto il successivo decreto 11 dicembre 1950, con cui sono stati prorogati i poteri del liquidatore fino al 31 marzo 1951;

Constatata la necessità di prorogare ulteriormente i poteri del liquidatore, non essendo ancora definite le operazioni inerenti alla liquidazione del predetto Ente;

Decreta:

Il dott. Alberto Micheletti continua ad esercitare, fino al 30 giugno 1951, le funzioni di liquidatore del disciolto Ente di assistenza sociale.

Roma, addì 1° aprile 1951

Il Ministro: MARAZZA

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1951.

Sostituzione del sequestratario liquidatore della Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti Ministeriali 1° settembre 1945 e 15 luglio 1946, con i quali, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, la Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, già in piazza Trieste e Trento n. 48, è stata prima sottoposta a sequestro e successivamente è stata messa in liquidazione, con la nomina a sequestratario-liquidatore dell'avv. Osvino Ventrella, che con decreto 12 marzo 1951 è stato sostituito con il dott. Salvatore Lamarca;

Ritenuto che il detto dott. Salvatore Lamarca ha declinato l'incarico e pertanto occorre procedere alla nomina di altra persona a sequestratario-liquidatore della suindicata Società;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della Società in nome collettivo « Schmidt e Dupont », con sede in Napoli, il comm. Modesto Raoul in sostituzione del dottor Salvatore Lamarca.

Il comm. Modesto Raoul è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1951

Il Ministro: PELLA

(1915)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « IV Fiera di Trento internazionale del turismo e dello sport » di Trento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del Comitato esecutivo della « IV Fiera di Trento internazionale del turismo e dello sport » pervenuta in data 21 marzo 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera di Trento internazionale del turismo e dello sport » che avrà luogo in Trento dal 4 al 19 agosto 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 23 aprile 1951

Il Ministro: TOGNI

(2115)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « VI Mostra nazionale laniera » di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del vice presidente della « VI Mostra nazionale laniera » di Vicenza pervenuta in data 9 marzo 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Mostra nazionale laniera » che avrà luogo in Vicenza dal 1° al 16 settembre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 23 aprile 1951

Il Ministro: TOGNI

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1951.

Proroga dell'attività della Commissione indagini e studi sull'industria meccanica nazionale, istituita con decreto Ministeriale 21 settembre 1950.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 21 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1950, n. 250, col quale veniva istituita, presso il Ministero dell'industria e del commercio, una Commissione avente il compito di eseguire indagini e studi sull'industria meccanica nazionale;

Considerati gli sviluppi assunti dai lavori della Commissione anzidetta;

Ritenuto necessario prorogare il termine assegnato dal citato decreto Ministeriale all'attività della Commissione, ai fini di consentirle di portare a compimento le indagini in corso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito con decreto Ministeriale 21 settembre 1950, per la presentazione, da parte della Commissione indagini e studi sull'industria meccanica, della relazione conclusiva sui lavori svolti, nonchè delle proposte di provvedimenti a favore del settore industriale meccanico, è prorogato di mesi sei.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il Ministro: TOGNI

(2178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissioni all'esercizio professionale di notai

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 dicembre 1940, con il quale il dottore Gadner Antonio di Giovanni, notaio in Caldaro, distretto notarile di Bolzano, venne dichiarato decaduto per aver perduta la cittadinanza italiana a norma della legge 21 agosto 1939, n. 1241;

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 4, la quale dispone che i notai dichiarati decaduti per avere perduta la cittadinanza italiana e che l'hanno riacquistata possono, su loro domanda, essere riammessi all'esercizio professionale;

Vista la domanda dell'8 marzo 1951 del dott. Gadner Antonio intesa a conseguire, in base alla disposizione di cui sopra, la riammissione all'esercizio professionale;

Ritenuto che al dott. Gadner è stato concesso il riacquisto della cittadinanza italiana e che lo stesso Gadner conserva i requisiti per la nomina a notaio;

Decreta:

Il notaio dott. Gadner Antonio di Giovanni è riammesso nell'esercizio professionale nella sede di Campo Tures, nel distretto notarile di Bolzano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, addì 31 marzo 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1951
Registro Grazia e giustizia n. 9, foglio n. 228. — OLIVA

(2166)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 dicembre 1940, con il quale il dott. Hölzl Luigi di Vigilio, notaio in Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, venne dichiarato decaduto per aver perduta la cittadinanza italiana a norma della legge 21 agosto 1939, n. 1241;

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 4, la quale dispone che i notai dichiarati decaduti per aver perduta la cittadinanza italiana e che l'hanno riacquistata possono, su loro domanda, essere riammessi all'esercizio professionale;

Vista la domanda dell'8 marzo 1951 del dott. Hölzl Luigi intesa a conseguire, in base alla disposizione di cui sopra, la riammissione all'esercizio professionale;

Ritenuto che al dott. Hölzl è stato concesso il riacquisto della cittadinanza italiana e che lo stesso Hölzl conserva i requisiti per la nomina a notaio;

Decreta:

Il notaio dott. Hölzl Luigi di Vigilio è riammesso all'esercizio professionale nella sede di Ortisei, nel distretto notarile di Bolzano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, addì 31 marzo 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1951
Registro Grazia e giustizia, n. 9, foglio n. 229. — OLIVA

(2167)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 dicembre 1940, con il quale il dott. Plörer Antonio fu Antonio, notaio in Lana, distretto notarile di Bolzano, venne dichiarato decaduto per aver perduta la cittadinanza italiana a norma della legge 21 agosto 1939, n. 1241;

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 4, la quale dispone che i notai dichiarati decaduti per aver perduta la cittadinanza italiana e che l'hanno riacquistata possono, su loro domanda, essere riammessi all'esercizio professionale;

Vista la domanda del 24 gennaio 1951 del dott. Plörer Antonio intesa a conseguire, in base alla disposizione di cui sopra, la riammissione all'esercizio professionale;

Ritenuto che al dott. Plörer è stato concesso il riacquisto della cittadinanza italiana e che lo stesso Plörer conserva i requisiti per la nomina a notaio;

Decreta:

Il notaio dott. Plörer Antonio fu Antonio è riammesso nell'esercizio professionale nella sede di San Leonardo in Passiria, nel distretto notarile di Bolzano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, addì 31 marzo 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1951
Registro Grazia e giustizia n. 10, foglio n. 121. — OLIVA

(2168)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una *pertinenza idraulica in sponda destra del* fiume Piave, in comune di San Biagio di Callalta.

Con decreto interministeriale 20 febbraio 1951, n. 370, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato della pertinenza idraulica del fiume Piave, in comune di San Biagio di Callalta, individuata in catasto alla Sezione A, Fagarè, foglio II, mapp. 28, della superficie di mq. 480, ed indicata nello schizzo planimetrico in data 3 novembre 1950, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del succennato decreto.

(2142)

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Udine, relativo alla zona sud-orientale della città

Con decreto Ministeriale del 27 aprile 1951, n. 212, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci, le modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano parziale di ricostruzione di Udine, relativo alla zona sud-orientale della città, vistato in n. 2 planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie, con alcune modifiche e prescrizioni, le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano parziale è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(2141)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2622 in data 27 aprile 1951, viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina, l'avv. Bernardi Guido in sostituzione del rag. Enrico Ferracci, dimissionario.

(2143)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'ex forte di Ardagnano nel comune di Tricesimo (Udine).

Con decreto interministeriale 11 luglio 1950, n. 22635, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'ex forte di Adargnano nel comune di Tricesimo (Udine).

(2165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	38288	Biblioteca circolante di Acqui (Alessandria), vincolata	2.000 —
Id.	96726	Comune di Silvi (Teramo)	100 —
Id.	185740	Come sopra	50 —
Cons. 3,50% (1906)	834242	Del Vaglio Aurora fu Giuseppe vedova Barbarulo, rimaritata Moretti, dom. a Napoli, con usufrutto a De Rensis Maria fu Nicola ved. di Del Vaglio Ferdinando, dom. a Napoli	129, 50
P. R. 3,50% (1934)	217803	Monaco Alfonso di Giovanni, dom. a Pesaro	112 —
Cons. 3,50% (1906)	135017	De Ferrari Alfonso fu Cesare, dom. a Vezzano Ligure (Genova)	10, 50
P. R. 3,50% (1934)	101121	Pampena Domenico fu Gervasio, dom. a Spigno Saturnia (Caserta)	14 —
Id.	208812	Lucibelli Basilia fu Basilio moglie di Amatruda Salvatore, dom. ad Amalfi (Salerno), ipotecato a favore di Acampora Raffaele fu Bartolomeo e Coccia Vincenzo di Gaetano	304, 50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(702) Roma, addì 8 febbraio 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Miari Gian Galeazzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 13 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Meccia Alessandro fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2279 — Data: 20 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Romano Concetta fu Gaetano in Cammarata — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3955 — Data: 29 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ciccopaoli Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2227 — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ciavaglia Attilio fu Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 683 — Data: 24 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Marchetti Giuseppe di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 19 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Satariano Filippo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 8 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Genero Lucia ved. Maina fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: 11 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Richetto Felice di Albino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 257.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 30 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Castro Diego di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 6 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Bruschi Oreste fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 29.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 24 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Olivari Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3 % (1861) — Rendita L. 84.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Parisi Stellario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 675,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 19 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Curcio Raffaelina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 8400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 101

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,88	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	624,86	» Trieste	624,88
» Napoli	624,90	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 7 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,75
Id. 3,50 % 1902	68,60
Id. 3 % lordo	46,90
Id. 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	71,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,875
Id. 5 % 1936	90,40
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,15
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Concorso per n. 30 posti in convitto e per n. 600 borse di studio.

Assistenza scolastica agli orfani degli iscritti.

CONVITTI

I nuovi posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1951-52 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono complessivamente trenta, dei quali dieci riservati agli orfani che intendano frequentare scuole a tipo professionale, industriale e agrario.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre 1951.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico delle famiglie.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia) od in altri convitti con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni, solo però nel caso che non vi siano posti disponibili nei predetti collegi di Spoleto.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, da conferirsi per l'anno scolastico 1951-1952 agli orfani degli iscritti mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- 60 da L. 8.000 per le scuole elementari;
- 100 » » 15.000 per le scuole medie e le scuole di avviamento professionale;
- 70 » » 23.000 per il ginnasio superiore e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico ed i corsi di studio equiparati;
- 80 » » 45.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- 10 » » 45.000 per i corsi di specializzazione e di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Assistenza scolastica ai figli di iscritti in servizio attivo.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1951-1952 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- 120 da L. 23.000 per il ginnasio superiore e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico ed i corsi di studio equiparati;
- 150 » » 45.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- 10 » » 45.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni di ammissibilità ai concorsi.

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente:

a) gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato;

b) i figli di dipendenti statali iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in servizio attivo.

Sono esclusi dal diritto di concorrere i figli di dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo

nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari, o medie inferiori, e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari. Egli deve avere inoltre conseguito la promozione, l'ammissione o il diploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno corrente 1950-51.

Il concorrente già iscritto all'università, deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali, prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati, entro la sessione autunnale 1950-51.

L'aspirante ad una borsa di studio per corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari deve aver conseguito la laurea da non oltre due anni con una votazione di almeno 88/110.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, o ad uno degli uffici provinviali dell'Ente stesso entro:

il 31 luglio 1951 per gli aspiranti a posti in convitto od a borse di studio per le scuole elementari e medie inferiori e superiori;

il 15 dicembre 1951 per gli aspiranti a borse di studio universitarie o postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intende concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

Le domande di ammissione al concorso degli orfani devono essere corredate dei documenti seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio dell'iscritto;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente, e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da questo o da altro Ente;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami del corrente anno per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studio consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitari deve esibire un certificato della competente autorità universitaria, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1951-52. Qualora il candidato abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà pure produrre un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate. Il concorrente potrà infine esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utili a dimostrare la sua attività scientifica.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

NB. — Dei documenti dello stato civile, già esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio o indennità di buonuscita o assegno vitalizio, potrà essere omessa la riproduzione, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1), 3), 6), 8) del capo precedente, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende l'iscritto, attestante che lo stesso è in attività di servizio, il gruppo e il grado di appartenenza.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(2153)

CORTE DEI CONTI

Esito di ricorsi avverso l'approvazione della graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di vice revisore in prova (gruppo B, grado 11°).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo successivo, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, indetto con decreto 14 marzo 1949;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i ricorsi tempestivamente prodotti, ai sensi dell'articolo 52 del citato regolamento, dalle candidate Cutrera Elisa e Alfi Iole nata Pedone, classificate, rispettivamente, al 108° ed al 129° posto della graduatoria di merito ed al 61° e 79° posto di quella degli idonei del concorso;

Considerato che nei predetti ricorsi le interessate si dolgono di non essere state comprese nella graduatoria dei vincitori del concorso stesso in quanto, rivestendo la qualità di avventizie di seconda categoria della Corte dei conti, avrebbero dovuto avvantaggiarsi della riserva di posti stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, della quale, peraltro, avrebbero indebitamente fruito i seguenti candidati, classificati nella graduatoria di merito prima delle ricorrenti:

a) La Barbera Antonino ed Altieri Emilio che, rivestendo rispettivamente qualifiche di avventizio di terza categoria e di prima categoria della Corte dei conti, non possono aver disimpegnato le mansioni proprie del ruolo di revisione per il quale il concorso è stato indetto;

b) D'Ambrosio Gilda che, avendo accettata la nomina ad alunno d'ordine della Corte dei conti, non è più in possesso del requisito per beneficiare della riserva di posti stabilita per gli avventizi;

c) Galati Roberto e Gengaro Alessandro che, essendo entrambi avventizi di prima categoria dipendenti l'uno dal Ministero della difesa-Esercito e l'altro da quello dei lavori pubblici, non possono aver disimpegnato le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è stato bandito, come richiesto dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 1947;

Considerato, inoltre, che le ricorrenti eccepiscono quanto osservato alla precedente lettera *c*) anche nei confronti dei candidati dichiarati idonei Rivelli Domenico e Capogrosso Vera, entrambi avventizi di seconda categoria dipendenti, rispettivamente, dal Ministero dell'industria e commercio e da quello del tesoro;

Visti gli atti;

Udito il Consiglio di Presidenza;

Ritenuto che giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, la riserva di posti nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito si riferisce alla qualità delle mansioni effettivamente esercitate dall'avventizio, piuttosto che alla categoria di inquadramento ovvero all'Amministrazione alla quale appartiene;

Ritenuto che dagli atti risulta che i candidati La Barbera Antonino, Altieri Emilio, Galati Roberto, Gengaro Alessandro, Rivelli Domenico e Capogrosso Vera hanno disimpegnato il richiesto biennio di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni di carattere contabile, proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, per cui è da ritenersi legittima la applicazione, nei loro confronti, del citato art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 207 del 1947;

Considerato che legittimamente la candidata D'Ambrosio Gilda ha fruito della riserva di posti stabilita per gli avventizi, in quanto, risultata vincitrice del concorso per alunno d'ordine, non ne ha accettata la relativa nomina;

Ritenuto, per le esposte considerazioni, che i ricorsi prodotti dalle candidate Cutrera Elisa ed Alfì Iole nata Pedone, non possono essere accolti;

Decide:

I ricorsi prodotti dalla signorina Cutrera Elisa e dalla signora Alfì Iole nata Pedone avverso il decreto 20 febbraio 1951 — che approva la graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, indetto con decreto 14 marzo 1949 — sono respinti.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Presidente: ORTONA

(2172)

Esito di ricorso avverso l'approvazione della graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di vice revisore in prova (gruppo B, grado 11°).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo successivo, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per esami a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, indetto con decreto 14 marzo 1949;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il ricorso tempestivamente prodotto, ai sensi dell'art. 52 del citato regolamento, dal candidato Salvatori Giovanni Battista, classificato al 121° posto della graduatoria di merito ed al 72° posto di quella degli idonei;

Considerato che nel predetto ricorso l'interessato si duole di non essere stato compreso nella graduatoria dei vincitori del concorso in parola in quanto, rivestendo la qualità di combattente, reduce dalla prigionia e cooperatore al seguito delle Forze armate americane operanti sul fronte europeo, era in possesso di requisiti che gli davano titolo per fruire della riserva di posti stabilita dalle norme in vigore a favore dei candidati ex combattenti;

Visti gli atti;

Udito il Consiglio di Presidenza;

Ritenuto che legittimamente nella formazione della graduatoria dei vincitori del ripetuto concorso non sono state valutate le benemerenze belliche possedute dal ricorrente, poichè:

a) la qualità di « combattente » è stata documentata tardivamente, e cioè oltre il termine stabilito dall'art. 7, secondo comma, del richiamato decreto 14 marzo 1949, col quale è stato bandito il concorso, ove era espressamente stabilito che la presentazione, da parte dei candidati ammessi alle prove orali, di documenti atti ad attestare nei loro confronti il possesso di nuovi titoli preferenziali avrebbe dovuto aver luogo prima di sostenere le prove stesse. Ed infatti il ricorrente ha prodotto la « dichiarazione integrativa » attestante la sua qualità di combattente il 22 novembre 1950 mentre aveva sostenuto le prove orali il 21 stesso mese;

b) la qualità di « reduce dalla prigionia » e di « cooperatore al seguito delle Forze armate americane operanti sul fronte europeo » non sono state documentate dall'interessato come prescritto, e cioè con l'esibizione della « notificazione » e della « dichiarazione integrativa » di cui alla circolare del Ministero difesa Esercito n. 5000 del 1° agosto 1948, allegato n. 10, formule numeri 3 e 1;

Considerato che, pertanto, il ricorso, di cui trattasi non può trovare accoglimento;

Decide:

Il ricorso prodotto dal sig. Salvatori Giovanni Battista avverso il decreto 20 febbraio 1951 — che approva la graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, indetto con decreto 14 marzo 1949 — è respinto.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Presidente: ORTONA

(2173)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 37222 San., in data 20 dicembre 1950, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1949 alle vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n. 33116 San., del 31 dicembre 1949;

Considerato che l'ostetrica Gozzini Augusta, 5ª graduata, vincitrice della condotta di Montegrino Valtravaglia, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Rilevato che del pari hanno rinunziato alla stessa condotta le ostetriche Rapalli Elena (7ª graduata), e Cattaneo Teodora (8ª graduata), e che ha diritto a tale nomina l'ostetrica Giovannetti Dorinda, 9ª classificata nella graduatoria del concorso di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giovannetti Dorinda, domiciliata a Orino Azzio (Varese) è assegnata alla condotta ostetrica di Montegrino Valtravaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 11 aprile 1951

Il prefetto: VINCENTI

(1899)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.